

Deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2026, n. 1-2498

**Legge regionale n. 9/2025, articolo 84. Approvazione della Misura “Sostegno economico a favore dei testimoni di giustizia” e dello schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, con la Prefettura di Torino e la Procura della Repubblica di Torino – D.D.A. Riformulazione del riparto, per gli anni 2026-2027, del “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 8/2017, a modifica della D.G.R. n. 1-1984 del 12 dicembre 2025. Dotazione complessiva pari ad euro 780.000,00.**



Seduta N° 159

Adunanza 04 MAGGIO 2026

Il giorno 04 del mese di maggio duemilaventisei alle ore 10:15 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Maurizio Raffaello Marrone Vicepresidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Daniela Cameroni, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Matteo Marnati, Federico Riboldi, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marco GALLO - Gian Luca VIGNALE

**DGR 1-2498/2026/XII**

**OGGETTO:**

Legge regionale n. 9/2025, articolo 84. Approvazione della Misura “Sostegno economico a favore dei testimoni di giustizia” e dello schema di accordo di collaborazione da sottoscrivere, ai sensi dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, con la Prefettura di Torino e la Procura della Repubblica di Torino – D.D.A. Riformulazione del riparto, per gli anni 2026-2027, del “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 8/2017, a modifica della D.G.R. n. 1-1984 del 12 dicembre 2025. Dotazione complessiva pari ad euro 780.000,00.

A relazione di: (Cirio), Marrone

Premesso che:

la legge regionale n. 8/2017 “Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento”, istituisce presso Finpiemonte S.p.A., all’articolo 2, il “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, che, ai sensi del secondo comma, è finanziato annualmente con la legge di bilancio regionale ed è ripartito, annualmente, con

deliberazione della Giunta regionale, in due quote, come declinate dal comma 3 e dal comma 5;

la legge regionale n. 9/2025, come modificata dalla legge regionale n. 20/2025, all'articolo 84, sancisce che la Regione, nell'ambito delle politiche finalizzate al contrasto alla criminalità e alla promozione della cultura della legalità, destini una quota del Fondo di cui al suddetto articolo 2 a misure di sostegno a favore dei testimoni di giustizia;

il medesimo articolo 84 demanda alla Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 8/2017, l'individuazione della quota del Fondo da destinare alle suddette finalità, nonché dei criteri e delle modalità per l'assegnazione delle risorse, sentita la Commissione consiliare competente.

Richiamato che:

il decreto legge n. 8/1991, convertito nella legge n. 82/1991, all'articolo 13, comma 1, in particolare sancisce che quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della "Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione", di cui al suo articolo 10, su motivata richiesta della competente autorità provinciale di pubblica sicurezza, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza può autorizzare detta autorità ad avvalersi degli specifici stanziamenti previsti;

la legge n. 6/2018 disciplina le condizioni di applicabilità delle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, individuandone le tipologie e, all'articolo 10, rinvia al suddetto decreto legge per il procedimento di applicazione, modifica, proroga e revoca delle speciali misure di protezione.

Preso atto che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, con nota prot. n. 557/LEG/112.516.050 (rif. prot. reg. n. 23-2/A2025-1550 del 28 luglio 2025), ha evidenziato che le Regioni possono legittimamente adottare misure di sostegno di carattere indiretto a favore dei testimoni di giustizia, in integrazione delle misure statali, in particolare con riferimento ai profili economici, sociali, abitativi e di reinserimento, nel rispetto della normativa statale vigente.

Dato atto che la Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport e Commercio, Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori", al fine di dare attuazione al citato articolo 84 nel rispetto delle suddette indicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, al fine di definire i contenuti di una misura di sostegno economico a favore dei testimoni di giustizia, qualificabile come intervento di natura socio-economica e di accompagnamento, ha svolto un'analisi tecnica nel corso della quale ha appurato che:

- sussistono le condizioni per individuare, come soggetto gestore della misura, la medesima Finpiemonte S.p.A., previa estensione della vigente convenzione (rep. n. 79/2026) sottoscritta nell'ambito dell'assetto adottato per le altre misure a valere sul medesimo Fondo regionale;

- a supporto dell'attuazione della misura, sia necessario ricorrere ad una collaborazione con le Procure della Repubblica e le Prefetture provinciali interessate, finalizzata a disciplinare le modalità di presentazione delle richieste e le modalità di erogazione delle risorse, nel rispetto delle esigenze di riservatezza e sicurezza.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Dato atto che il citato Settore, a tal fine, in esito ad incontri interlocutori con la Procura e la Prefettura di Torino, come da documentazione agli atti, è addivenuto alla condivisione dei contenuti di un accordo di collaborazione, ai sensi del quale:

- la Procura della Repubblica procedente trasmette alla Prefettura l'attestazione concernente l'attendibilità, la completezza e la non reticenza della testimonianza resa, secondo quanto previsto dalla legge n. 6/2018, tali da far presupporre l'ingresso nel programma di tutela nazionale;
- la Prefettura accerta, per il tramite della Forza di Polizia procedente, la situazione di eccezionale urgenza, di cui al sopra citato articolo 13 del decreto legge n. 8/1991 e che giustifichi l'ammissione al contributo regionale e gli elementi per la sua quantificazione, trasmette la richiesta di contributo e cura l'erogazione del contributo stesso, pari ad euro 3.000,00 per ciascun testimone di giustizia, nel rispetto delle preminenti esigenze di tutela dell'interessato.

Premesso, inoltre, che la D.G.R. n. 1-1984 del 12 dicembre 2025 ha disposto, per il biennio 2026-2027, la ripartizione del sopra citato "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime" ripartendo, come di seguito riportato, la cui dotazione complessiva risulta essere di euro 780.000,00:

- euro 228.000,00 (euro 114.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027), per la Misura A, finalizzata a sostenere i costi di avvio della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento e di esdebitazione del sovraindebitato incapiente da parte di soggetti privi della disponibilità immediata di liquidità per l'avvio delle procedure stesse;
- euro 552.000,00 (euro 276.000,00 per ogni annualità 2026 e 2027), per la Misura B, finalizzata a sostenere il percorso dello stato di sovraindebitamento, attraverso un contributo a fondo perduto destinato ai soggetti sovraindebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice con accredito sul conto della procedura.

Dato atto che il medesimo Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori" ha stimato che per la sopra delineata misura di sostegno economico a favore dei testimoni di giustizia si rende necessario riservare il 6,5 % dei suddetti importi della Misura A e della Misura B e che, pertanto, la ripartizione del Fondo dovrà essere così riformulata:

- per la Misura A, euro 213.180,00 (euro 106.590,00 per ogni annualità 2026 e 2027);
- per la Misura B, euro 516.120,00 (euro 258.060,00 per ogni annualità 2026 e 2027);
- per la Misura "Testimoni di Giustizia", euro 50.700,00 (euro 25.350,00 per ogni annualità 2026 e 2027).

Dato atto, inoltre, che, come da verifiche del suddetto Settore "Commercio e Terziario - Tutela dei Consumatori":

l'importo della suddetta quota del Fondo Misura Testimoni di giustizia è basata su una stima preliminare e che la sua quantificazione effettiva potrà essere modificata a seguito della rimodulazione delle risorse tra la due Misure A e B, in attuazione alla D.G.R. n. 1-1984 del 12 dicembre 2025;

risulta, pertanto, necessario prevedere che la quota della Misura Testimoni di Giustizia eccedente

rispetto alla accantonata a copertura delle domande ricevute entro il 31 ottobre di ogni anno finanziato sarà ridestinata con apposito provvedimento del medesimo Settore nella stessa percentuale alle due misure A e B, al fine di assicurare la massima efficacia degli interventi e di evitare economie non utilizzate.

Preso atto della comunicazione trasmessa da Finpiemonte S.p.A. (prot. n. 4781 del 16 marzo 2026) con la quale ha rappresentato la disponibilità a svolgere le attività connesse alla gestione delle domande relative alla Misura di sostegno a favore dei testimoni di giustizia, a costi invariati ovvero per euro 121.073,11 (IVA inclusa) come da contratto rep. n. 79/2026;

dato atto che il medesimo Settore Commercio e terziario – Tutela dei consumatori provvederà alla predisposizione ed alla sottoscrizione di apposito addendum al contratto già stipulato, al fine di disciplinare l'estensione delle sue attività, a costi invariati, anche alla suddetta Misura a sostegno dei testimoni di giustizia.

Sentita, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 8/2017, la Commissione consiliare competente, che nella seduta del 27 aprile 2026, ha espresso parere favorevole sui contenuti sopra rappresentati.

Dato atto che il presente provvedimento non determina oneri a carico del bilancio di previsione finanziario 2026-2028, limitandosi a prevedere una diversa ripartizione delle quote del “Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell’usura, dell’estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime”, utilizzando le risorse, pari ad euro 780.000,00 già impegnate con DD n. 701/A20009C/2025 del 17 dicembre 2025 in attuazione della DGR n. - 1984 del 12 dicembre 2025, da liquidarsi a favore di Finpiemonte secondo le modalità stabilite dal contratto contestualmente approvato, e che la gestione della Misura “Testimoni di giustizia” non comporta oneri di gestione ulteriori rispetto a quelli previsti e impegnati con la D.D. sopraccitata.

Viste:

la legge regionale n. 2/2026 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)”;

la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";

la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria.

Richiamata la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi di un atto di natura tecnica comportante una mera riformulazione della ripartizione interna, a costi invariati, di un fondo già costituito, che non comporta ulteriori oneri gestionali.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

di approvare, in attuazione dell'articolo 84 della legge regionale n. 9/2025, come modificato dalla legge regionale n. 20/2025:

- la Misura "Sostegno economico a favore dei testimoni di giustizia", di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finalizzata a garantire un sostegno economico ai testimoni di giustizia che avviano un percorso di collaborazione, quali testimoni di giustizia, con la Procura della Repubblica di Torino – D.D.A., riconosciuti ai sensi della legge n. 6/2018;

- lo schema di accordo di collaborazione, di cui all'Allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale, da sottoscrivere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, con la Prefettura di Torino e la Procura della Repubblica di Torino, quale Direzione Distrettuale Antimafia con competenza sul territorio del Piemonte, a supporto dell'attuazione della suddetta Misura;

- di approvare, a parziale modifica della D.G.R. n. 1-1984 del 12 dicembre 2025 di ripartizione, per gli anni 2026-2027, del "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017, la seguente riformulazione della relativa dotazione complessiva di euro 780.000,00:

- per la Misura A, euro 213.180,00 (euro 106.590,00 per ogni annualità 2026 e 2027);

- per la Misura B, euro 516.120,00 (euro 258.060,00 per ogni annualità 2026 e 2027);

- per la Misura di cui al presente provvedimento, euro 50.700,00 (euro 25.350,00 per ogni annualità 2026 e 2027).

- che il presente provvedimento non comporta effetti diretti e prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

- di demandare alla Direzione regionale Cultura, Turismo, Sport, Commercio, Settore "Commercio e terziario - Tutela del consumatore", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi gli atti necessari a ridestinare nella stessa percentuale alla Misura A e B del Fondo sovraindebitamento le risorse della Misura Testimoni di Giustizia eccedenti rispetto alla copertura delle domande ricevute entro il 31 ottobre di ogni anno;

- di demandare al Presidente della Regione Piemonte la sottoscrizione del suddetto accordo di collaborazione, autorizzando le modifiche non sostanziali che si rendessero eventualmente necessarie al momento della sottoscrizione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente

del Consiglio Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Allegato

**ALLEGATO A**

<b>Titolo</b>	<b>Misura di sostegno economico a favore dei testimoni di giustizia (art. 84 l.r. 9/2025) – anni 2026/2027</b>
<b>Finalità</b>	<p>La misura è finalizzata a garantire un sostegno economico ai testimoni di giustizia che avviano un percorso di collaborazione, quali testimoni di giustizia, con la Procura della Repubblica di Torino – D.D.A., riconosciuti ai sensi della legge n. 6/2018, al fine di assicurare condizioni di vita dignitose, prevenire situazioni di marginalizzazione economica e sociale e favorire la prosecuzione del percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria.</p> <p>L'intervento regionale si configura come misura di sostegno indiretto, complementare e integrativo rispetto alle misure statali, ed è orientato a rafforzare l'efficacia delle politiche di contrasto alla criminalità organizzata e di promozione della cultura della legalità.</p>
<b>Soggetti beneficiari</b>	Testimoni di giustizia, come definiti dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6 e che avviano un percorso di collaborazione, quali testimoni di giustizia, con la Procura della Repubblica di Torino – D.D.A. e per i quali la Prefettura di Torino ravvisi la necessità di un intervento di sostegno economico regionale.
<b>Dotazione finanziaria</b>	La dotazione finanziaria complessiva destinata alla presente misura ammonta a Euro 50.700,00 euro.
<b>Fonte di finanziamento</b>	“Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime” sul capitolo di spesa n. 168759 del bilancio gestionale finanziario 2026-2028.
<b>Tipologia ed entità dell'agevolazione</b>	L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto di importo massimo di 3.000,00 euro una tantum, in relazione alla capienza della quota destinata dal Fondo, erogato su richiesta della Prefettura di Torino.
<b>Regime di aiuto</b>	<p>Gli aiuti alle micro e piccole imprese sono concessi sulla base del Regolamento (UE) n. 2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “de minimis”.</p> <p>Qualora la concessione del beneficio previsto comporti il superamento dei massimali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, lo stesso potrà essere concesso in quota parte fino al raggiungimento del massimale stesso.</p>
<b>Tipologia della procedura</b>	Procedura cosiddetta “a sportello”, basata sull'ordine cronologico di trasmissione delle domande di contributo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
<b>Domanda, termini istruttoria e valutazione</b>	<p>Le domande possono essere presentate dal 2 gennaio al 31 ottobre dell'anno 2026 e 2027.</p> <p>La domanda di contributo è presentata a Finpiemonte S.p.A. esclusivamente dalla Prefettura competente.</p> <p>La domanda, trasmessa dalla Prefettura, deve essere corredata dalla seguente documentazione:</p>

	<p>– indicazione del conto dedicato sul quale deve essere versata la somma a contributo;</p> <p>– ogni ulteriore elemento utile ai fini dell'istruttoria, nel rispetto della riservatezza.</p> <p>Finpiemonte S.p.A. verifica la coerenza formale della richiesta con la presente scheda e la disponibilità delle risorse finanziarie, approvando la concessione e successiva erogazione del contributo.</p>
<b>Termini</b>	<p>Il termine di conclusione del procedimento per ciascuna pratica sarà di 20 giorni a decorrere dalla data di-ricezione della domanda.</p>
<b>Revoca o interruzione del contributo</b>	<p>Il contributo può essere interrotto o revocato, in tutto o in parte, su richiesta della Prefettura proponente.</p> <p>In tali casi, la Prefettura comunica a Finpiemonte S.p.A. la necessità di sospendere o revocare l'erogazione del contributo; Finpiemonte S.p.A. procede conseguentemente agli adempimenti amministrativi, senza effettuare valutazioni di merito sulle motivazioni sottostanti.</p> <p>Restano salve le somme eventualmente già erogate fino alla data di efficacia della sospensione o revoca, salvo diversa indicazione della Prefettura.</p>
<b>Soggetto Gestore</b>	<p>Il soggetto erogatore della Misura è Finpiemonte S.p.A. che è tenuta a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Piemonte;</li> <li>- effettuare l'attività di istruttoria e di controllo ex Regolamento (UE) n. 2831/2023 garantendo l'alimentazione del Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31/05/2017, n. 115 artt. 8 e s.s.;</li> <li>- attivare la misura secondo i criteri di cui al presente Allegato;</li> <li>- assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 in qualità di soggetto concedente, garantendo l'anonimato;</li> <li>- rispettare gli obblighi di privacy e riservatezza ai sensi della normativa vigente.</li> </ul>
<b>Modalità di erogazione dell'agevolazione</b>	<p>Il contributo è erogato da Finpiemonte S.p.A. sul conto vincolato indicato dalla Prefettura in esito alla verifica positiva della documentazione trasmessa con la richiesta di contributo.</p>

**SCHEMA DI ACCORDO PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO ECONOMICO A FAVORE DEI TESTIMONI DI GIUSTIZIA**

tra la Regione Piemonte (di seguito anche "Regione"), con sede legale in Torino, Piazza Piemonte, 1, rappresentata dal Presidente della Giunta regionale, dott. Alberto Cirio

e

la Procura della Repubblica di Torino, quale Direzione Distrettuale Antimafia con competenza sul territorio del Piemonte, con sede presso il Palazzo di Giustizia di Torino, rappresentata dal Procuratore della Repubblica, dott. Giovanni Bombardieri

e

la Prefettura di Torino con sede in piazza Castello 201 rappresentata dal Prefetto, dott. Donato Giovanni Cafagna, nella sua qualità di coordinatore delle iniziative volte a prevenire e contrastare i fenomeni criminosi con diffusione ultra provinciale, ai sensi del D.M. 03.11.2022;

**Premesso che**

La Regione Piemonte, nell'ambito delle politiche finalizzate al contrasto alla criminalità e alla promozione della cultura della legalità, ha previsto, con l'articolo 84 della legge regionale 8 luglio 2025, n. 9, l'istituzione di misure di sostegno economico a favore dei testimoni di giustizia, da attuarsi mediante l'utilizzo di una quota del Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2017, n. 8.

La legge regionale n. 8/2017 "Disciplina degli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento", istituisce presso Finpiemonte S.p.A., all'articolo 2, il "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime", che, ai sensi del secondo comma, è finanziato annualmente con la legge di bilancio regionale ed è ripartito, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale.

La disciplina statale in materia di testimoni di giustizia, recata dalla legge 11 gennaio 2018, n.6 e dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.8, attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di misure di protezione e tutela dell'incolumità personale, prevedendo al contempo forme di assistenza economica e sociale.

Come disciplinato nella nota prot. n. 557/LEG/112.516.050 (rif. prot. reg. n. 23-2/A2025-1550 del 28 luglio 2025) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno, nel rispetto della cornice costituzionale e del principio di leale collaborazione tra istituzioni, le Regioni possono adottare misure di sostegno di natura indiretta e integrativa, finalizzate a garantire condizioni di vita dignitose e a favorire il reinserimento sociale dei testimoni di giustizia, senza interferire con le competenze statali.

La scelta di rendere testimonianza in procedimenti penali di particolare complessità e rilevanza comporta, nella prassi, rilevanti conseguenze sul piano economico, lavorativo e sociale per i soggetti interessati, rendendo opportuno un intervento coordinato e mirato che affianchi le misure nazionali.

### **Considerato che**

La Regione intende affiancare, senza sovrapporsi né interferire, il sistema nazionale di protezione e assistenza, offrendo un sostegno economico mirato e flessibile, finalizzato a preservare condizioni di vita dignitose e a favorire la tenuta complessiva del percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Un adeguato sostegno economico regionale, ad integrazione delle misure statali, agevola il percorso di collaborazione con l'autorità giudiziaria, contribuendo inoltre a ridurre il rischio di isolamento sociale ed economico del testimone di giustizia.

Con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ è stata approvata la Misura finalizzata a garantire un sostegno economico a coloro che avviano un percorso di collaborazione, quali testimoni di giustizia, con la Procura della Repubblica di Torino – D.D.A.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

La Misura regionale di sostegno economico è strutturata in modo da trasferire alla Prefettura di Torino i fondi necessari per l'erogazione di un contributo finalizzato a garantire nella fase di avvio del percorso di collaborazione del testimone il sostegno necessario per le esigenze di prima necessità.

Il contributo citato è erogato a tantum a favore dei testimoni di giustizia nella fase preliminare prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 8/1991, come richiamato dall'articolo 10 della legge n. 6/2018, ossia quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione di ammissione al piano provvisorio di protezione.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

Il presente accordo di collaborazione disciplina le modalità di collaborazione istituzionale tra la Regione Piemonte, la Procura della Repubblica di Torino e la Prefettura di Torino, nell'ambito dei rispettivi scopi istituzionali, per il supporto all'attuazione della misura regionale di sostegno economico a favore dei testimoni di giustizia, ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 8 luglio 2025, n. 9.

Il presente accordo di collaborazione è finalizzato a:

- garantire un coordinamento efficace tra le Parti;
- assicurare il rispetto delle competenze istituzionali;
- definire flussi procedurali chiari e omogenei;
- tutelare la riservatezza e la sicurezza delle informazioni.

## **Articolo 2 (Ruolo della Regione Piemonte)**

La Regione Piemonte, si impegna a:

- a) assicurare il coordinamento generale della misura di sostegno economico a favore dei testimoni di giustizia e il monitoraggio della sua attuazione, anche al fine di valutarne l'efficacia complessiva. Degli esiti del monitoraggio la Regione informerà la Prefettura;
- b) mettere a disposizione le risorse finanziarie a valere sul Fondo regionale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017, nei limiti delle disponibilità autorizzate;
- c) addivenire alla sottoscrizione di apposito addendum al contratto già stipulato con Finpiemonte S.p.A., al fine di disciplinare l'estensione delle sue attività, a costi invariati, anche alla suddetta Misura a sostegno dei testimoni di giustizia;
- d) trasferire le risorse necessarie per ciascun contribuuto, su richiesta della Prefettura, sul conto dedicato che quest'ultima si impegna ad attivare.

## **Articolo 3 (Ruolo della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo)**

La Prefettura di Torino a seguito della attivazione ex art. 13 comma 1 L. 82/1991 (“quando sussistono situazioni di eccezionale urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione e fino a che tale deliberazione non interviene”) della Procura della Repubblica -Direzione Distrettuale Antimafia di Torino, svolta da quest'ultima in occasione della richiesta di applicazione del piano provvisorio di protezione previsto per i testimoni di giustizia, si impegna a:

- a) accertare per il tramite della Forza di Polizia procedente la situazione di eccezionale urgenza che giustifichi l'ammissione al contribuuto regionale e gli elementi per la sua quantificazione;
- c) trasmettere a Finpiemonte S.p.A., la richiesta di contribuuto, con le modalità previste dalla scheda della Misura di cui alla D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- d) curare l'erogazione del contribuuto regionale, pari ad euro 3.000,00 per ciascun testimone di giustizia, nel rispetto delle preminenti esigenze di tutela dell'interessato;
- e) comunicare a Finpiemonte S.p.A., eventuali esigenze di sospensione, modifica o revoca del contribuuto;
- f) curare i rapporti istruttori e operativi con la Procura della Repubblica, con Finpiemonte S.p.A. e con la Regione Piemonte.

#### **Articolo 4 (Ruolo della Procura della Repubblica)**

La Procura della Repubblica di Torino - Direzione Distrettuale Antimafia di Torino a seguito della propria richiesta alla Prefettura di Torino di adozione dei provvedimenti urgenti di cui al precedente art. 3 ed una volta ricevuta comunicazione dell'erogazione del contributo regionale oggetto del presente protocollo, si impegna, compatibilmente con le esigenze investigative, e più in generale nel rispetto dei propri doveri d'ufficio, a comunicare ogni informazione successiva che possa essere ritenuta di interesse per i profili del presente protocollo.

Si impegna in particolare a:

- a) trasmettere su richiesta della Prefettura l'attestazione concernente l'attendibilità, la completezza e la non reticenza della testimonianza resa, analogamente a quanto previsto dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6;
- b) comunicare alla Prefettura eventuali elementi aggiornati rilevanti ai fini della sospensione, modifica o revoca del contributo regionale;
- c) individuare un referente interno, magistrato o funzionario delegato, quale punto di contatto per l'attuazione del presente accordo. Il referente cura i rapporti operativi con la Prefettura, Regione Piemonte e con Finpiemonte S.p.A., nel rispetto delle disposizioni interne dell'Autorità giudiziaria.

Le valutazioni di cui al presente articolo restano di esclusiva competenza dell'Autorità giudiziaria e non sono soggette a verifica di merito da parte della Regione Piemonte o di Finpiemonte S.p.A.

#### **Articolo 5 (Modalità di erogazione e riservatezza)**

L'erogazione del contributo avviene attraverso il conto dedicato attivato presso la Prefettura di Torino, garantendo la massima riservatezza sull'identità del beneficiario.

Le richieste di contributo sono da trasmettere dal 2 gennaio al 31 ottobre di ogni anno, previa approvazione del provvedimento del riparto del "Fondo regionale per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento e per la solidarietà alle vittime".

#### **Articolo 6 (Oneri di natura finanziaria)**

La copertura finanziaria del contributo di cui al presente accordo trova capienza nel Fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 8/2017 di cui alla D.G.R. n. 1-1984 del 12 dicembre 2025 nei limiti di cui alla D.G.R. \_\_\_\_\_.

Il presente accordo non comporta oneri per la Prefettura di Torino.

#### **Articolo 7 (Durata)**

Il presente accordo ha durata dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2027.

## **Articolo 8 (Privacy)**

Ciascuna Parte agirà in qualità di autonomo Titolare e si impegna a trattare i dati dell'altra Parte o comunque dati anche di terzi comunicatigli dall'altra Parte o di cui sia venuta a conoscenza in esecuzione e/o comunque nel corso di attività previste nell'ambito del presente accordo nel pieno rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 e relativi provvedimenti applicativi.

Il presente accordo è frutto di confronto tra le Parti, è concluso mediante scambio di corrispondenza ed è soggetto ad imposta di registro e a imposta di bollo solo in caso d'uso. Tali adempimenti saranno, pertanto, a cura e spese della Parte che ne ha interesse.

Letto, confermato e sottoscritto.

Regione Piemonte – dott. Alberto Cirio

---

Procura della Repubblica di Torino/DDA – dott. Giovanni Bombardieri

---

Prefettura di Torino – dott. Donato Giovanni Cafagna

---